



Prot. 4009 dd 03.03.20

Mori, 24 febbraio 2020

Mozione

Oggetto: Onde elettromagnetiche dei cellulari e possibili pericoli per la salute.

Premesso

Che la tecnologia di rete mobile 5G è quella che dovrebbe proiettarci nel futuro, ma anche quella che sta sollevando dubbi sugli eventuali rischi per la salute che l'uso della stessa potrebbe comportare.

A livello tecnologico ed economico finanziario il 5G muove aspettative ed interessi enormi in quanto moltiplicando la velocità di navigazione su internet e le possibili connessioni di rete aprirà le porte alle cosiddette smart city ed in prospettiva, ad una delle rivoluzioni più impattanti sull'organizzazione delle società del futuro.

Tuttavia da più parti in Italia come in tutto il mondo, da ricercatori e scienziati, da semplici cittadini, amministrazioni locali e associazioni, fino ad alcuni parlamentari, si è levato un grido d'allarme sull'impatto che potrebbe avere sulla nostra salute. E, sebbene l'Istituto Superiore di Sanità abbia gettato acqua sul fuoco sono molte le amministrazioni italiane che hanno emanato o stanno per emanare ordinanze che vietano l'installazione di antenne e la sperimentazione delle nuove reti 5G.

Solo in Italia tra parlamento, regioni, provincie e comuni, ci sono stati 165 atti che hanno chiesto (anche se non sempre ottenuto) di bloccare la tecnologia o approfondirne gli effetti sulla salute pubblica appellandosi al principio di precauzione sancito dall'Unione Europea.

Proprio al principio di precauzione si richiama anche la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), per bocca del presidente Alessandro Miani, per non fare gli errori del passato ed imporre «la sospensione dell'implementazione del 5G finché studi scientifici indipendenti e privi di conflitto d'interesse non accertino in maniera inequivocabile la non pericolosità di tale tecnologia. Andare, invece, avanti fino a quando non ne sarà accertata l'eventuale pericolosità è un modo di procedere tristemente noto e già applicato in passato nei casi dell'amianto, del mercurio e della formaldeide, con i risultati di cui tutti siamo a conoscenza».

Considerato che:

- una recente pronuncia della sezione lavoro della Corte di Appello di Torino, sentenza del 3.12.2019 su Causa 721/2017, ha stabilito una diretta correlazione tra l'utilizzo intensivo e continuato di tecnologie di trasmissione dati wire-less e lo sviluppo di malattie nell'uomo, ed ha anche evidenziato la controversa questione sulla validità degli studi scientifici prodotti in merito sentenziando che:

“la letteratura scientifica è divisa in merito alle conseguenze nocive dell’uso dei telefoni cellulari: da una parte l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), facente parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (ente imparziale ed autorevole a livello mondiale) il 31.5.2011 ha reso nota una valutazione dell’esposizione a campi elettromagnetici ad alta frequenza, definendoli come “cancerogeni possibili per l’uomo”(categoria 2B);

-dall’altra lo studio Interphone individua un rischio del 40% superiore per i glioma (famiglia di tumori cui appartiene anche quello che ha colpito il ricorrente) negli individui che abbiano usato il cellulare molto a lungo e per molto tempo; gli unici studiosi che con fermezza escludono qualsiasi nesso causale tra utilizzo di cellulari e tumori encefalici sono i proff. Ahlbom e Repacholi, ma detti autori si trovano in posizione di conflitto di interessi, essendo il primo consulente di gestori di telefonia cellulare ed il secondo di industrie elettriche;

-ai risultati a cui sono pervenuti gli studi finanziati dalle aziende produttrici di telefoni cellulari non può essere attribuita particolare attendibilità in considerazione della posizione di conflitto di interessi degli autori, come ritenuto dalla S.C. nella sentenza n. 17438/2012 in un caso relativo ad altro tumore encefalico (neurinoma del ganglio di Gasser);

-la c.t.u. ha accertato la sussistenza del nesso causale;

-pertanto, e considerate le peculiarità del caso concreto(associazione tra tumore raro ed esposizione rara per durata ed intensità; periodo di latenza congruo con i valori relativi ai tumori non epiteliali;il fatto che la patologia sia insorta nella parte destra del capo del ricorrente, soggetto destrimane; mancanza di altra plausibile spiegazione della malattia), deve ritenersi provato un nesso causale, o quantomeno concausale, tra tecnopatia ed esposizione, sulla base della regola del “più probabile che non”

Considerato infine che:

- in tema di sicurezza della salute dei cittadini il sindaco del comune è la prima autorità sanitaria di riferimento;
- che esistono segnali di potenziale pericolo per la salute dei cittadini in ordine all’introduzione diffusa della tecnologia 5G;
- che, con riferimento ai servizi internet ad alta velocità, il comune di Mori ha già in atto lo sviluppo della rete a fibra ottica che ben si presta alle necessità attuali dei cittadini e delle imprese del territorio e che non presenta le caratteristiche di rischio evidenziate per la tecnologia 5G;
- che non vi è un interesse preciso ed urgente del comune di Mori di vedere sviluppata sul proprio territorio la tecnologia 5G;

Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio Comunale impegna il sindaco e la Giunta

- ad adottare iniziative per sospendere qualsiasi forma di sperimentazione tecnologica del 5G nel territorio Comunale, in attesa della produzione di sufficienti evidenze scientifiche per giudicarne l’innocuità;

Consiglieri comunali

Bertolini Nicola

Colpo Renzo